

**Risoluzione Ministero Attività  
Produttive Prot.n.501907 del  
13.02.2002**

**Oggetto: L. 25 08 1991 n.287 -  
Somministrazione di Superalcolici  
in un Pubblico Esercizio Annesso  
ad un'Area Destinata a Pesca  
Sportiva**

La S.V. si è rivolta alla scrivente per proporre un quesito concernente “l’interpretazione dell’art. 5, comma 2 della legge 25 agosto 1991 n.287, che vieta la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, negli esercizi operanti nell’ambito degli impianti sportivi”.

In particolare nel quesito si chiede di conoscere “se un piccolo vaso destinato alla pesca sportiva con annesso ristorante sia inseribile nell’ambito normativo suindicato o se, viceversa, ne sia esonerato”.

In relazione a ciò si osserva quanto segue.

L’art.5, comma 1 della legge 287/91 individua le tipologie di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande distinguendoli in: esercizi per la ristorazione; esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci ecc.; esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago; esercizi per la somministrazione di bevande nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche.

Il successivo comma 2 dispone che : “ La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell’articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume”.

Ad avviso della scrivente, il divieto contenuto in tale disposizione ha una portata generale e mira ad impedire che, in occasione di eventi di particolare attrazione, l’atmosfera di euforia dovuta al grande afflusso di pubblico o allo svolgersi di una competizione sportiva, favorisca, in combinazione

con il consumo di sostanze alcoliche, stati di eccitazione generalizzati che potrebbero essere causa di disordini con conseguenze per l’incolumità fisica dei partecipanti.

A quanto risulta dal quesito proposto, l’attività sportiva svolta nell’invaso destinato alla pesca consiste essenzialmente nella pratica di un hobby cui i partecipanti si dedicano singolarmente e per soddisfare la propria personale passione per questa attività.

Inoltre, l’esistenza dell’esercizio di somministrazione nell’area destinata all’attività sportiva consente ai pescatori di poter usufruire di un servizio più completo per tutto il tempo nel quale intendono trattenerli nell’invaso che essendo, come riferito, di piccole dimensioni, ospita comunque un numero relativamente limitato di persone.

Non risulta dal quesito, altresì, che si svolgano competizioni fra pescatori e si sottolinea che l’attività sportiva descritta ha solo ed esclusivamente mero carattere diportistico semplice, non assumendo i tratti caratteristici di competizione e di agonismo tipici dello sport; tanto che – da quanto riferito – sembra impropria la stessa connotazione di attività “sportiva” .

Ciò premesso, sulla base di quanto riferito sia per iscritto nel quesito, sia oralmente in occasione di colloqui telefonici , la scrivente esprime il parere che alla fattispecie in esame possa non applicarsi il divieto contenuto nell’art. 5, comma 2, della legge 287 .

Infatti non sembra di riscontrare nella situazione descritta la sussistenza di elementi che potrebbero generare situazioni di pericolosità e che costituirebbero le premesse per l’applicazione del divieto in questione.

E’ ovvio che il divieto risulta, invece, applicabile, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di norma svolte in situazioni di estrema tranquillità, in occasioni particolari nelle quali la presenza di un numero considerevole di persone o l’iniziativa di organizzare battute di pesca a sfondo competitivo, possano costituire di per sé elementi scatenanti di situazioni incontrollabili. In tali casi , infatti, si verificherebbe con tutti i suoi presupposti, la fattispecie presa in considerazione dall’art.5, comma 2 della legge 287.

E’ ovvio, altresì, che solo dall’osservazione diretta da parte degli organi preposti al controllo sullo svolgimento delle attività potranno trarsi reali valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica sportiva che si esamina.

Ciò significa che le conclusioni cui sopra la scrivente è pervenuta, devono considerarsi applicabili solo ed esclusivamente se la fattispecie, che nella presente nota è stata presa in considerazione, risulti effettivamente verificata.

A tal fine pertanto la presente nota è inviata per conoscenza al Comune nel cui territorio l'attività in discorso è esercitata.

E' inviata, per conoscenza, al Ministero dell'interno il quale è pregato di far conoscere ai soggetti in indirizzo e alla scrivente eventuali determinazioni integrative o contrarie .

IL DIRETTORE GENERALE

( F.to dott. Piero Antonio Cinti )

---

**note**

---